


Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il sig.: rag. Fermio PEDUTO- resp. Serv. Finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto  
IL PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe PARENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. ssa Evelina DE VITA

- ( ) VISTO : si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000.
- ( ) DARE ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è stato richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'area interessata in quanto atto di mero indirizzo ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 22 AGO. 2012,

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

**AREA FINANZIARIA**

(X) VISTO : ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del T.U.E.L. 267/2000 si attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
rag. Fermio PEDUTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
  - mediante affissione all'albo pretorio comunale ( art. 124 , c.1 , del T.U. 18/08/2000, n. 267);
  - nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della legge 18giugno 2009, n. 69);

Dalla Residenza Comunale, li 22 AGO. 2012.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. ssa Evelina DE VITA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 22 AGO. 2012, al \_\_\_\_\_

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

X è stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 22 AGO. 2012.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. ssa Evelina DE VITA

Affissione all'Albo Pretorio:

PROT. N. 2145

DEL 22 AGO. 2012.



COMUNE di BELLOSGUARDO

PROVINCIA di SALERNO

**ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 20 del Reg.

OGGETTO: IMU : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI ANNO 2012.

Data 27/07/2012

L'anno DUEMILADODICI (2012) il giorno VENTISETTE (27) del mese di LUGLIO alle ore 19,15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

			Presenti	Assenti
PARENTE	Giuseppe	Sindaco	X	
TUCCI	Alessandro	Consigliere	X	
TORRE	Celeste Elisa	Consigliere	X	
TRONCONE	Giuseppe	Consigliere	X	
VASTOLA	Emilio	Consigliere	X	
BRANCATO	Romano	Consigliere	X	
GRIECO	Daniela	Consigliere	X	
IMPEMBA	Antonio	Consigliere	X	
PASSARELLA	Enzo	Consigliere	X	
PEDUTO	Francesco	Consigliere	X	
LEMBO	Nicola Antonio	Consigliere		X
LONGOBARDI	Giovanni	Consigliere	X	
PARENTE	Pietro Gennaro	Consigliere	X	

**TOTALE** 12 1

Assegnati n. 13	In carica n. 13	Presenti n. 12	Assenti n. 1
-----------------	-----------------	----------------	--------------

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il dott. PARENTE Giuseppe – nella qualità di Sindaco-Presidente;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( ex art. 97, comma 4/a, del T.U.E.L. n. 267/2000), il Segretario Comunale dr.ssa DE VITA Evelina.

La seduta è PUBBLICA.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno , premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei Servizi interessati hanno espresso il proprio parere , come riportato in calce al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

8-bis. (...)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

VISTO che il Comune di Bellosguardo, ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94, rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del suddetto decreto;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

ATTESO che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 23/06/2012;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 40 in data 19/06/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

SENTITO il consigliere di minoranza PEDUTO Francesco il quale preannuncia il voto contrario all'aumento dell'aliquota per la prima casa dal 4 per mille al 6 per mille in quanto a suo parere, se si ha la necessità di reperire nuovi fondi, non è necessario aumentare la suddetta aliquota ma diminuire le spese non necessarie come il servizio Internet;

SENTITO il Sindaco il quale replica che le maggiori somme provenienti dall'aumento dell'aliquota della 1ª casa sono irrisorie e non possono certo finanziare spese che la minoranza ritiene superflue;

VISTO l'esito della votazione palese intervenuta che ha dato il seguente risultato:

- Presenti n. 12 - Votanti n. 11 - Astenuti n. 1 (Torre) - Favorevoli n. 8 - Contrari n. 3 ( minoranza : Peduto- Longobardi - Parente Pietro Gennaro) -, espressi per alzata di mano;
- A maggioranza assoluta di voti

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2012 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60%
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	6%
3	Abitazioni secondarie - Immobili diversi dalle abitazioni principali	8,60%
4	ree fabbricabili: Terreni ricadenti in zona B (di completamento) del P.R.G. Terreni ricadenti in zona C (di espansione) e C1 (turistica) del P.R.G.	4,60%
5	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di cittadini residenti all'estero (ISCRITTI AIRE)	6%

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	€ 200,00
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di cittadini residenti all'estero (ISCRITTI AIRE)	€ 200,00

3) di applicare la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

4) non si fa luogo al versamento se l'imposta totale da versare è uguale od inferiore a € 5,00. Se l'importo da versare supera i 5,00 euro, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

5) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco-Presidente;

VISTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'esito della votazione palese intervenuta che ha dato il seguente risultato:

- Presenti n. 12 - Votanti n. 11 - Astenuti n. 1 (Torre) - Favorevoli n. 8 - Contrari n. 3 ( minoranza : Peduto- Longobardi - Parente Pietro Gennaro) -, espressi per alzata di mano;
- A maggioranza assoluta di voti

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.